

**Legge federale  
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il  
finanziamento del terrorismo nel settore finanziario  
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 10 ottobre 1997<sup>2</sup> sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

*Titolo*

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati

*Art. 6a (nuovo)* Esame della conformità sotto il profilo fiscale

<sup>1</sup> Nell'accettare valori patrimoniali, l'intermediario finanziario deve chiarire se essi sono o saranno dichiarati. L'estensione dell'obbligo di chiarimento è in funzione del rischio che il cliente rappresenta in relazione al rispetto delle disposizioni di diritto fiscale.

<sup>2</sup> Elementi indicanti un rischio superiore sussistono segnatamente se:

- a. senza ragioni comprensibili l'investimento avviene attraverso strutture complesse, in particolare attraverso società di sede nelle quali l'avente economicamente diritto non è identico al cliente;
- b. senza ragioni comprensibili il cliente chiede la massima discrezione o con sospetta frequenza effettua transazioni in contanti;

<sup>1</sup> FF 2013 ...  
<sup>2</sup> RS 955.0

- c. vi sono indizi che nei confronti del cliente è in corso un procedimento penale in materia fiscale o è stata pronunciata una condanna per mancato adempimento degli obblighi fiscali;
  - d. gli investimenti avvengono principalmente in prodotti d'investimento esenti dall'imposta o non vengono richiesti estratti fiscali.
- 3 Elementi indicanti un rischio inferiore sussistono segnatamente se:
- a. il cliente spiega che i valori patrimoniali consegnati e i relativi redditi sono o saranno dichiarati (autodichiarazione);
  - b. il cliente autorizza l'intermediario finanziario a rendere noti i propri dati all'autorità fiscale;
  - c. la dichiarazione dei valori patrimoniali consegnati è resa verosimile;
  - d. tra il Paese di sede o di domicilio del cliente e la Svizzera esiste una convenzione sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale o sullo scambio di informazioni fiscali;
  - e. la transazione dei valori patrimoniali avviene entro i confini della Svizzera e il cliente è domiciliato in Svizzera.

*Art. 7a* Valori patrimoniali di poca entità

L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere agli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o non conformità sotto il profilo fiscale.

*Art. 8* Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

*Titolo prima dell'art. 11a*

**Sezione 3: (nuova) Obblighi in caso di sospetto di non conformità sotto il profilo fiscale**

*Art. 11a (nuovo)* Rifiuto di nuove relazioni d'affari

Se sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali di un nuovo cliente non sono o non saranno dichiarati, l'intermediario finanziario non deve accettarli e deve rifiutare la relazione d'affari.

*Art. 11b (nuovo)* Procedura in caso di relazioni d'affari esistenti

<sup>1</sup> Se sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali appena trasferiti nell'ambito di una relazione d'affari esistente non sono o non saranno dichiarati, l'intermediario finanziario non deve accettarli e deve chiarire la conformità sotto il profilo fiscale degli altri valori patrimoniali investiti presso di lui.

<sup>2</sup> Se dal chiarimento risulta il sospetto fondato che altri valori patrimoniali investiti presso di lui non sono o non saranno dichiarati, l'intermediario finanziario impartisce al cliente un congruo termine per provare la conformità sotto il profilo fiscale di suddetti valori.

<sup>3</sup> Se la prova non viene fornita entro il termine impartito, l'intermediario finanziario deve sciogliere la relazione d'affari.

<sup>4</sup> I capoversi 2 e 3 si applicano anche se l'intermediario finanziario, indipendentemente da un trasferimento di valori patrimoniali, giunge al sospetto fondato che il cliente ha investito presso di lui valori patrimoniali che non sono o non saranno dichiarati.

*Art. 11c (nuovo)* Rapporto con gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

L'intermediario finanziario non deve adempiere agli obblighi della presente sezione ma procedere secondo la sezione 2 del capitolo 2 se deve dare comunicazione ai sensi dell'articolo 9.

*Art. 17*

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano in un'ordinanza, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e vi stabiliscono le modalità di adempimento, nella misura in cui tali obblighi di diligenza e il loro adempimento non sono regolamentati da un'autodisciplina.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.